

N. R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Diciottesima Sezione Civile

IL GIUDICE Onorario

- ***Il giorno 16 Giugno 2022***
- Visto l'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 che ha prorogato al 31 dicembre 2022 l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 221, d.l. n. 34/2020 convertito nella l. n. 77/ e 23, commi da 2 a 9-ter d.l. n. 137/2020 così come modificato dalla legge di conversione n. 176/2020;
- Visto il proprio provvedimento, regolarmente comunicato alle parti costituite, con il quale è stata disposto lo svolgimento dell'udienza mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte;
- Lette le note depositate da parte ricorrente;
- Lette le memorie di parte resistente;
- Esaminati i documenti in atti;
- Emette il seguente provvedimento depositato telematicamente:

N. R.G. [REDACTED]



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
CIVILE**

Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del giudice onorario dr.ssa Adele Pezone ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. [REDACTED] del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 vertente:

TRA

[REDACTED] nato l' [REDACTED] a La Plata, Buenos Aires, (ARGENTINA), che agisce in proprio e nella qualità di genitore delle figlie minori [REDACTED] nata il [REDACTED] a La Plata, Buenos Aires, (ARGENTINA) e [REDACTED] nata il [REDACTED] a La Plata, Buenos Aires, (ARGENTINA), con il patrocinio dell'Avv. SANTORO CLAUDIA, con elezione di domicilio in Salerno, [REDACTED] presso lo studio del difensore;

- ricorrenti -

E

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato;

- resistente -

NONCHE'

P.M. in persona del Procuratore della Repubblica

- interventore ex lege -

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti convenivano in giudizio il Ministero dell'Interno chiedendo gli venisse riconosciuta la cittadinanza italiana iure sanguinis, per essere discendenti diretti di [REDACTED] nato il [REDACTED] a [REDACTED], il quale, il [REDACTED] ivi sposò [REDACTED] e morì il [REDACTED] a La Plata, Buenos Aires, Argentina senza mai naturalizzarsi cittadino argentino.

Il Ministero si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancata decorrenza del termine di 730 giorni di cui all'art.3 del

D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, senza contestare il merito e chiedendo la compensazione delle spese di lite.

Preliminarmente, in rito, deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni non sia configurabile, in difetto di espressa previsione legislativa, come condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione dev'essere espressamente prevista, non potendo procedersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria, attese le gravi conseguenze del rilievo dell'improcedibilità. Inoltre poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, come già evidenziato, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.

Dalla documentazione depositata in atti risulta che il sig. [REDACTED] è nato il [REDACTED] a Cervicati, Cosenza.

Risulta che [REDACTED] non è stato mai naturalizzato cittadino argentino e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa "iure sanguinis" ai figli che l'avevano tramessa a loro volta ai loro discendenti.

È dunque provata la discendenza diretta per linea paterna dei ricorrenti da cittadino italiano.

In linea di principio dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché i ricorrenti ne sono pacificamente titolari sin dalla nascita, posto che le disposizioni normative vigenti in materia a partire dalla nascita dell'avo italiano [REDACTED] prevedevano la trasmissione della cittadinanza per via paterna, a differenza di quanto avviene per l'acquisto della cittadinanza per linea materna trasmessa in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana, per il quale l'accoglimento dell'istanza è frutto di una lettura giurisprudenziale e non di un dettato normativo inequivoco.

Tuttavia nell'anno 2021 i ricorrenti hanno tentato invano di presentare al Consolato generale d'Italia a Buenos Aires la richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis Italiano iure sanguinis, ai sensi della Legge n. 91 del 5.02.1992, quali discendenti – in linea diretta- di cittadino italiano. Ebbene la documentazione prodotta dai ricorrenti consente di apprezzare che il Consolato Generale d'Italia a Buenos Aires ha un sistema di prenotazione, attraverso videochiamata disponibile alla ricezione un solo giorno a settimana dalle 10 alle 14, che rende di fatto impossibile la presentazione delle richieste di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis. Tale sistema di prenotazione si sostanzia in un diniego da parte dell'Amministrazione con pregiudizio per gli istanti a conseguire il riconoscimento dello status civitatis tale da legittimare la presente azione.

Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello *status civitatis* italiano *iure sanguinis* ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Appare evidente, allo stato, la grave lesione del diritto del cittadino, a causa di un sistema burocratico e mal funzionante e deve, pertanto, ritenersi l'interesse ad agire degli odierni ricorrenti per l'accertamento del loro diritto.

Pertanto deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del Ministero dell'interno dei provvedimenti conseguenti.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che comunque l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.

P.Q.M.

Il tribunale,

Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che [REDACTED] nato l' [REDACTED] a La Plata, Buenos Aires, (ARGENTINA), [REDACTED] nata il [REDACTED] a La Plata, Buenos Aires, (ARGENTINA) e [REDACTED] nata il [REDACTED] a La Plata, Buenos Aires, (ARGENTINA), sono cittadini italiani;

Ordina al Ministero dell'interno e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 16/06/2022

IL GIUDICE
dr.ssa Adele Pezone